



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bolzano Apothekerkammer der Provinz Bozen

Via Macello – Schlachthofstraße 57 | I-39100 Bolzano - Bozen (BZ)
Tel. +39 0471 974058 | Fax +39 0471 327952
Web: www.ordinefarmacisti.bz.it
E-mail: info@ordinefarmacisti.bz.it | PEC: ordinefarmacistibz@pec.fofi.it
Cod. Fisc. – Steuer Nr. 80006600219

ALL.N.3

**DOMANDA DI ADESIONE DELLA FARMACIA APERTA AL PUBBLICO
ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LINK CAMPUS
UNIVERSITY" - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA, SALUTE E DELLE PROFESSIONI
SANITARI
e L'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO PER L'ESPLETAMENTO
DEL TIROCINIO PROFESSIONALE (TPV) PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI STUDIO IN
FARMACIA**

Il sottoscritto Dott/ Dott.ssa
nato/a a il residente
in..... C.A.P.....
via..... n. civ. riconosciuto a mezzo di
.....n. rilasciato da in
data

Iscritto all' Ordine dei Farmacisti di daln. iscrizione
Codice Fiscale.....
Indirizzo di posta elettronica certificata
n. telefonico.....

in qualità di titolare/direttore della farmacia

Dati relativi alla farmacia ospitante:

Farmacia ospitante:

Città Cap

Via N°

Recapiti telefonici

congiuntamente al legale rappresentante (se diverso compilare i dati richiesti di seguito)

Dati relativi al legale rappresentante:

COGNOMENOME.....

nato a ilresidente
in..... C.A.P.....
via..... n. civ. riconosciuto a mezzo di
.....n. rilasciato da in
data

Codice Fiscale.....

Indirizzo di posta elettronica certificata.....

VISTO l'art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con enti pubblici o privati *al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;*

VISTO l'art. 8, co. 1, della Legge 19 novembre 1990, n. 341 prevede: *“Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all’art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni”;*

VISTO l'art. 2, co. 1, (Tabella XXVII - Corso di Laurea in Farmacia) del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 giugno 1995 *“Modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in Farmacia”* pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19/2/96 prevede: *“La durata del corso di laurea in Farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera”;*

VISTO l'art. 5-bis del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante *“Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”*

prevede: *“Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di farmacista sono ammessi anche i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche che abbiano compiuto il tirocinio di pratica previsto dal D.P.R. 18 luglio 1972, n. 523”;*

CONSIDERATO che i corsi di laurea specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appartengono alla classe delle lauree specialistiche in Farmacia e Farmacia Industriale (14/S) e che il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, negli obiettivi formativi qualificanti prevede: *“i laureati nei corsi di laurea specialistica della classe sono dotati delle basi scientifiche e della preparazione teorica e pratica necessarie all'esercizio della professione di farmacista”* e *“Il corso di laurea specialistica in farmacia ha la durata di cinque anni, che comprendono un periodo di sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 20 CFU”;*

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 che sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni di cui almeno sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, recante *“Determinazione delle classi di laurea magistrale”*, il quale, nella Tabella delle classi di laurea magistrale, prevede la LM-13 Classe delle lauree magistrali in FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE;

VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante *“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”* e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2022, n. 1147 di Revisione dell'ordinamento della Classe del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in *“Farmacia e farmacia industriale”* di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651 *“Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13”* (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 5 luglio 2022, n. 651, secondo cui *“Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico scientifica e pratico operativa dell'attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei*

medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati ed integrati in un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (di seguito, CRUI), sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Il protocollo definisce altresì le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del tirocinio” ed il successivo comma 5 che stabilisce che “Per l’attivazione del TPV, il Dipartimento a cui afferisce il corso o la competente struttura di raccordo stipulano una specifica convenzione con l’Ordine provinciale dei farmacisti o con l’azienda sanitaria locale od ospedaliera di riferimento della farmacia, sulla base del protocollo di cui al comma 3”;

VISTO il Protocollo in materia di TPV stipulato il 5 ottobre 2023, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, decreto del Ministro dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651, dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla CRUI, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco;

VISTO, in particolare, l’art. 8, co.1, del citato Protocollo stipulato il 5 ottobre 2023 in materia di TPV, che stabilisce che i rapporti con le farmacie, di comunità e ospedaliere, sono regolati da convenzioni stipulate tra l’Ordine e il titolare o l’Azienda sanitaria locale o ospedaliera;

TENUTO CONTO che il citato Protocollo:

- a) specifica e integra gli ambiti dei contenuti minimi ineludibili relativi alle attività tecnico-professionali e pratico-operative del tirocinio pratico-valutativo;
- b) definisce le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del TPV, cui deve fare riferimento la specifica convenzione stipulata da Ateneo e da Ordine professionale dei farmacisti;
- c) sostituisce convenzioni/regolamenti sinora esistenti e sottoscritti dagli Atenei e dagli Ordini provinciali.

PRESO ATTO CHE:

TRA

la seguente Università

L’Università degli studi “link campus university” - dipartimento di scienze della vita, salute e delle professioni sanitari per la laurea in FARMACIA, diretto dal Prof. Francesco Rossi, con sede e domicilio fiscale in Via del Casale di San Pio V – 00165 Roma, CF/PI n. 11933781004, rappresentata dal Direttore Generale Roberto Russo giusta delibera 44/2022 del Consiglio di

Amministrazione, seduta del 23 giugno 2022, di seguito in forma abbreviata anche solamente “Link” (PEC lcu@pec.unilink.it);

E

l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di BOLZANO (BZ) (C.F.: 80006600219), con sede legale in via Macello n° 57, CAP 39100 città BOLZANO (BZ), rappresentato nella persona del Presidente, Dott. Maximin LIEBL, (C.F.: LBLMMN65B07A952Q) domiciliato per la carica presso lo stesso Ordine (d’ora innanzi Ordine)

è stata stipulata la convenzione per lo svolgimento del Tirocinio pratico valutativo che qui si intende integralmente richiamata ed accettata in toto e in singulis.

ATTESO CHE:

1. le Farmacie incluse nell’elenco stilato dall’Ordine mettono a disposizione dell’Università le proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio professionale degli studenti dei Corsi di Laurea specialistica/magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia/e Farmaceutiche e che la disponibilità delle strutture viene offerta per lo svolgimento dell’attività di tirocinio pratico-professionale;
2. sarà prerogativa esclusiva dell’Ordine stabilire a proprio insindacabile giudizio, anche mediante proprio delegato, l’idoneità della farmacia stessa all’espletamento delle attività oggetto della odierna richiesta come pure il numero dei tirocinanti ammessi; il convenzionamento potrà essere oggetto di revoca da parte del Consiglio dell’Ordine in qualsiasi momento così come la variazione del numero dei tirocinanti ammessi;
3. l’accesso alle strutture sarà guidato dal personale farmacista della Farmacia ospitante con compiti di illustrazione e di formazione;
4. le attività pratiche saranno svolte nelle farmacie in elenco, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia;
5. l’attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana (art. 2, c.2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 651 del 5 luglio 2022), per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia di comunità, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU);
6. la presenza in farmacia si articola entro le fasce orarie di apertura della stessa, escluso l’orario notturno, e con l’assistenza del tutor professionale;

7. il titolare/direttore della Farmacia individua per ogni tirocinante, tra il proprio personale abilitato alla professione di farmacista e iscritto all'Ordine Professionale da almeno due anni, il responsabile delle attività di tirocinio (tutor);
8. il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia è pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista tutor;
9. l'Ordine valuterà sotto il profilo disciplinare ogni fatto, coinvolgente propri iscritti, in contrasto con il Regolamento e dei quali l'Università vorrà informare l'Ordine stesso

RICHIEDE

- l'inserimento della farmacia nell'elenco delle farmacie aderenti alla suddetta Convenzione;
- di accogliere contemporaneamente un numero di studenti pari a ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione

A TAL FINE, IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A:

- garantire che il tirocinante abbia le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente;
- vigilare sul tutor professionale affinché assolva all'incarico di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio;
- garantire che il tirocinante acquisisca le nozioni e le abilità riguardanti i contenuti di base indicati all' art. 3 del Protocollo del 5 ottobre 2023;
- garantire ogni forma di collaborazione con l'Ordine e con l'Università tesa al miglior svolgimento dell'attività e alla verifica del corretto espletamento del tirocinio;
- garantire l'accesso ai locali della farmacia stessa ai delegati dell'Ordine garantendo la piena disponibilità ad esibire la documentazione e la strumentazione tecnica ivi compreso il registro dei verbali di ispezione;
- a comunicare tempestivamente ogni variazione in merito all'assetto della forza lavoro o eventuali variazioni della direzione e dell'assetto societario.

In fede.

Luogo, Data

*Firma del titolare/direttore
della Farmacia Ospitante*

Data e luogo

Timbro per accettazione da parte dell'Ordine

Allegati:

All. 1 - dichiarazione del titolare/direttore della farmacia in ordine al personale farmacista operante in farmacia